

LINEE DI INDIRIZZO 3

1) Detrazione di CFP nell'anno di prima iscrizione

In caso di prima iscrizione durante l'anno solare verrà applicata la seguente regola:

- a) iscrizioni da 1 Gennaio al 30 Giugno: alla fine dell'anno saranno detratti 30 CFP
- b) iscrizioni dal 1 Luglio al 31 Dicembre: alla fine del primo anno verranno detratti 15 CFP

2) Modalità di calcolo dei CFP cumulabili per anno

Il conteggio totale dei CFP maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del 1 Gennaio. Durante l'anno solare l'anagrafe nazionale dei crediti registra tutte le partecipazioni ad eventi formativi autorizzati al rilascio di CFP senza effettuare il conteggio totale dei CFP maturati sino a quella data.

La soglia dei 120 CFP è intesa come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del superamento di tale soglia viene fatto solo al 31 dicembre di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 CFP. In tale caso l'algoritmo di calcolo è il seguente: CFP inizio nuovo anno = CFP inizio anno precedente + CFP accumulati - 15/30(*) CFP + CFP per esoneri concessi nell'anno.

Esempio: CFP al 1/1/2015 = CFP al 1/1/2014 + CFP accumulati nel 2014 - 15/30(*) CFP + CFP per esoneri concessi nell'anno 2014.

(*) = 15 CFP per gli iscritti di cui al punto b) del precedente punto 1; 30 CFP per gli iscritti di cui al punto a) del precedente punto 1.

La data di assegnazione dei CFP coincide con la data di fine evento per gli eventi Frontali e con quella dell'esame finale per gli eventi erogati in modalità FAD.

3) Aggiornamento periodico CFP per professionisti che al 1 Gennaio hanno meno di 30 CFP

Per tutti i professionisti che alla data del 1 gennaio risultano avere un numero di CFP inferiori a 30, si procederà, su richiesta dell'interessato, ad un aggiornamento dei CFP maturati e registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti con cadenza trimestrale (1 Aprile, 1 Luglio, 1 Ottobre) fino all'eventuale superamento della soglia di 30 CFP.

4) APPRENDIMENTO INFORMALE: Certificazione competenze

Per l'anno 2015, sarà possibile il rilascio di CFP a seguito di certificazione delle competenze rilasciata dagli Ordini territoriali. Le certificazioni delle competenze saranno periodicamente verificate ed autorizzate da parte dell'Agenzia Nazionale delle Competenze istituita dal CNI.

5) APPRENDIMENTO INFORMALE: Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria.

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su una delle riviste comprese tra quelle riconosciute dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 - Ingegneria

civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione. La data da considerare è quella della pubblicazione della relativa rivista. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti. L'elenco delle riviste sarà periodicamente aggiornato annualmente.

Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi per i quali siano state assolte le formalità previste sia dall' ex art. 1 D.Lgs.Lgt. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare – prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia da quelle previste dall'ex art. 5 legge n. 374 del 1939, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione). Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.

6) APPRENDIMENTO INFORMALE: Brevetti nell'ambito dell'ingegneria

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare è quella dell'emissione dell'attestato di concessione. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.

7) APPRENDIMENTO INFORMALE: Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria.

Per l'anno 2014, da diritto all'ottenimento di 5 CFP la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 4 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta.

Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.

8) APPRENDIMENTO INFORMALE: Partecipazione a commissioni di esami di stato per l'esercizio della professione di ingegnere

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame.

9) APPRENDIMENTO INFORMALE: Partecipazione a interventi di carattere sociale

Sono riconosciuti CFP per la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturale individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento. Nell'individuare i singoli

interventi sarà cura del CNI, autonomamente o di concerto con l'ordine territoriale, specificare le modalità di riconoscimento ed il numero di CFP assegnabili.

10) APPRENDIMENTO FORMALE: FREQUENZA DI MASTER DI I° E II° LIVELLO E DOTTORATO DI RICERCA

Per Master / Dottorati di ricerca di durata diversa da quella annuale, l'attribuzione dei CFP sarà determinata come segue: 2,5 CFP per mese.

11) APPRENDIMENTO FORMALE: FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI CON ESAME FINALE

Per frequenza a corsi di qualunque tipologia organizzati da una singola Università saranno riconosciuti i CFP nella misura seguente, a condizione che il corso preveda un esame finale; l'attribuzione dei CFP è condizionata al superamento dell'esame finale.

1 CFP = 1CFU con massimo 10 CFP per esame;

Il numero di CFP di cui sopra, non può superare il numero di 15 per anno.

12) CREDITI ASSEGNABILI AD UN EVENTO DENOMINATO "SEMINARIO"

Nella tipologia di evento formativo denominata "seminario" le ore computabili per l'attribuzione dei CFP dovranno essere minori o uguali a 6 ore / giorno. Il computo delle ore e dei relativi CFP deve essere al netto di saluti iniziali, pause ed eventuali test finali.

13) CASSA INTEGRAZIONE: ESONERO

I dipendenti di aziende private che si trovano in Mobilità/Cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall'obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l'obbligo della formazione continua. L'esonero concesso è pari a 2,5 CFP / mese.

14) ATTIVITA' FORMATIVA DURANTE IL PERIODO DI ESONERO

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'anagrafe nazionale dei crediti.

15) ESONERO E AGGIORNAMENTO INFORMALE CONSEGUENTE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - PROFESSIONALE (15 CFP)

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa - professionale solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

16) EVENTI DI TIPO NON FORMALE CON SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ:

- **DEFINIZIONE soggetti formatori**

Nel presente punto il termine "soggetto formatore" verrà utilizzato per indicare gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati dal CNI ad organizzare eventi formativi non formali. Il "soggetto formatore" è quindi un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in ingegneria, riconosciuto come tale ai sensi del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013.

- **PRINCIPI GENERALI**

I "soggetti formatori" devono garantire che gli eventi formativi da loro organizzati non siano finalizzati ad interessi commerciali nel settore dell'ingegneria. Al fine di evitare condizionamenti occulti tutte le forme di collaborazione e di sponsorizzazione devono essere improntate ai seguenti principi:

- 1) Evidenza: tutti i partecipanti ad un evento devono essere chiaramente informati della presenza di sponsor o della collaborazione con soggetti terzi;
- 2) Trasparenza: tutti i rapporti di collaborazione e sponsorizzazione devono essere regolamentati;
- 3) Regolamentazione: per tutti gli eventi devono essere regolamentate le modalità delle forme di pubblicità e sponsorizzazione.

- **I SOGGETTI FORMATORI DEVONO ESSERE PER LORO NATURA LIBERI DA CONDIZIONAMENTI COMMERCIALI**

Il soggetto formatore ha il compito di tutelare la formazione professionale da influenze commerciali nel settore dell'ingegneria.

Le sponsorizzazioni, le pubblicità ed il conflitto d'interesse devono essere oggetto di regolamentazione .

- **NATURA DELLO SPONSOR**

Per sponsor commerciale si intende qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi ad un soggetto formatore, in cambio di attività promozionali e/o spazi pubblicitari per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. Non esistono vincoli sulla natura e tipologia dello sponsor.

Le imprese operanti nel settore ingegneristico possono essere sponsor commerciale di soggetti formatori a condizione che il supporto finanziario o di risorse non sia in alcun modo condizionante sui contenuti formativi, sull'organizzazione e gestione dell'attività formativa e che sia dichiarato e documentato il rapporto di sponsorizzazione mediante un contratto.

- **REGOLAMENTAZIONE FORME PUBBLICITÀ**

La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere non devono interferire con l'attività di formazione e aggiornamento professionale.

E' vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) direttamente nelle aule in cui viene effettivamente svolta l'attività di formazione e aggiornamento professionale con modalità frontale e nei

materiali cartacei ed elettronici utilizzati per la didattica sia con modalità frontale che a distanza (esempio nelle slide proiettate, nelle dispense,).

E' consentito che attività pubblicitarie di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate esplicitamente all'attività di formazione e aggiornamento professionale (ad esempio nell'area sponsor, registrazione, espositiva ecc...)

E' consentito che attività pubblicitarie di qualsiasi tipo possano essere svolte prima e dopo l'evento formativo, e devono consentire la libera partecipazione dei discenti senza alcun vincolo per il rilascio dei CFP previsti dall'evento

Nel materiale didattico sia in forma cartacea che elettronica è possibile inserire forme di pubblicità solo nelle pagine iniziali e finali. In particolare per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi attività di pubblicità possono essere inseriti solo all'inizio o alla fine.

Nell'ambito di un evento formativo è possibile per un relatore utilizzare prodotti dello sponsor per effettuare un esempio pratico, purché tale dimostrazione sia limitata e contenuta rispetto alla durata dell'evento formativo.

E' vietata la vendita di materiale da parte delle sponsor durante eventi formativi

La dimostrazione pratica di software e strumenti di calcolo/misura durante eventi formativi che siano prodotti/venduti/pubblicizzati dallo sponsor non potrà essere oggetto di riconoscimento di crediti e potrà essere svolta esclusivamente all'inizio o alla fine dell'evento formativo e in nessun caso potrà essere previsto l'obbligo di partecipazione a tale attività per il rilascio dei crediti.

E' consentita l'apposizione del logo dello sponsor su:

- programma e locandina dell'evento accompagnato dal ringraziamento
- cartellonistica e segnaletica congressuale
- lettera d'accompagnamento al programma
- laccetti porta badge
- penne, blocchi notes e cartelle
- atti congressuali
- cavalierini con ringraziamento sui tavoli durante i servizi di catering (coffee break, lunch, colazioni di lavoro, welcome dinner, cena relatori e moderatori, etc.).

E' vietata l'apposizione del logo dello sponsor nell'eventuale attestato di partecipazione con l'indicazione dei CFP per il relativo evento.

Nell'apposizione del logo dello sponsor deve essere chiaramente indicato che il soggetto svolge il ruolo di sponsor e deve essere chiaramente distinto da quello dell'organizzatore.

● **RAPPORTO TRA SPONSOR E SOGGETTI FORMATORI**

I soggetti formatori sono gli unici soggetti responsabili dell'uso corretto della sponsorizzazione.

E' richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti sponsor mediante la formalizzazione per iscritto di convenzioni e contratti di sponsorizzazione che indichino in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti. Tali contratti devono essere resi disponibili al CNI per eventuali controlli

Il soggetto formatore deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi sia dei partecipanti che degli invitati e in nessun caso possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali. In nessun caso lo sponsor può raccogliere le iscrizioni all'evento. Analogamente nessun questionario o materiale raccolto durante l'evento può essere consegnato loro.

Non si incorre nella fattispecie della sponsorizzazione quando la controparte del soggetto formatore (soggetto privato o pubblico) non chieda alcuna pubblicità a fronte della propria prestazione (in denaro, beni o servizi) e non abbia contribuito all'erogazione dell'attività formativa. In tali casi non è dunque richiesta la stipula di un contratto di sponsorizzazione.

- **EVIDENZA E TRASPARENZA**

La presenza di sponsor deve essere chiaramente indicata nel programma dell'evento e nel materiale di comunicazione e promozione dello stesso.

- **CONFLITTO DI INTERESSI**

Per conflitto di interessi si intende la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro.

Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida ecc., che fanno parte di un programma formativo devono essere basate sull'evidenza scientifica comunemente accettata e devono essere presentate in modo veritiero.

Al fine di informare i discenti su possibili conflitti d'interesse nel caso in cui un relatore o moderatore o formatore abbia in essere un qualunque rapporto di dipendenza, collaborazione o consulenza con una azienda che distribuisca e commercializzi prodotti direttamente collegati al settore oggetto dell'evento formativo occorre dichiarare tale rapporto all'inizio dell'intervento, qualora non esplicitato con chiarezza nel programma dell'evento.

- **INDICAZIONE ORGANIZZATORE EVENTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del Regolamento il programma cartaceo e il materiale di promozione di qualunque tipo deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile che l'organizzatore dell'evento è il soggetto formatore.

In caso di evento svolto con la collaborazione di altri soggetti, che non siano sponsor (Enti pubblici, amministrazioni,..) è possibile indicare nel materiale di cui sopra che l'evento è organizzato in collaborazione con essi. In tal caso deve però essere chiaramente distinto il ruolo di Organizzatore da quello di collaboratore.

- **DIVIETO DI ACCREDITAMENTO CORSI ORGANIZZATI DA SOGGETTI NON AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13 DEL 15/07/2013.**

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento è fatto divieto per i soggetti formatori di accreditare eventi organizzati da altri soggetti. Nel caso di eventi che rilasciano crediti formativi l'organizzatore deve essere esclusivamente il soggetto formatore stesso che quindi rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI.